

- 16) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 17) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 18) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 19) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 20) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 21) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento.
- 22) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 come modificato con Ordinanza presidenziale n. 74/2020 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 23) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- 24) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 25) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 26) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F23**

IL CONCESSIONARIO
 ACT S.p.A. ADRIATIC CONTAINER TERMINAL
 Lungomare Vanvitelli n. 18
 60121 ANCONA
 Cod. F./P. IVA 0217044 042 U

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona Via Lungomare Vanvitelli n. 18

Ancona, addì 15 OTT. 2020 Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 101

IL CONCESSIONARIO
 ACT S.p.A. ADRIATIC CONTAINER TERMINAL
 Lungomare Vanvitelli n. 18
 60121 ANCONA
 Cod. F./P. IVA 0217044 042 U

IL PRESIDENTE
 Rodolfo Giampieri

L'Ufficio Rogante
 Avv. Matteo Paroli
 Cod. F./P. IVA 0217044 042 U

UFFICIALE ROGANTE
 Avv. Matteo Paroli

Il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 22/10/2020 al n° 1086 serie 1 con l'esazione di euro 314,00

L'Ufficiale Rogante
 (Avv. Matteo Paroli)

N. 00-37 del registro
 Concessioni - Anno 2020

N. 1708 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR 7454 del 29/06/2020 e successiva precisazione prot. ARR 7714-03_07_2020, presentata dalla Società Adriatic Container Terminal s.r.l., C.F./P.IVA 02170440420 con sede legale in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18, legalmente rappresentata dal sig. Mataloni Roberto (C.F: MTLRRT50C21A271P), in qualità di amministratore delegato, e le ulteriori integrazioni da ultimo trasmesse con nota acquisita al prot. n. ARR11125 del 06/10/2020;
 Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., in data 07/07/2020;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso suddetto all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 9686 del 27/08/2020;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso suddetto all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 9387 del 14/08/2020;
 Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 19748 in data 23/07/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR 8595 del 23/07/2020;
 Vista l'istanza presentata dalla Società ACT s.r.l. presso il Comune di Ancona al SUI competente prot. n. 83286 del 22/06/2020, per l'avvio del procedimento ex art 3 D.P.R. 151/2011;
 Vista la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona prot. n. 10828 del 23/07/2020, acquisita al prot. ARR 8807 del 30/07/2020, di approvazione del progetto per la realizzazione dell'attività ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011
 Vista la ulteriore nota di precisazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona prot. n. 11304 del 31/07/2020, acquisita al prot. ARR 8979 del 31/07/2020;
 Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. 5594 del 20/08/2020;
 Vista la delibera n.43/2020 in data 29/09/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art.88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR_ANUTG_Ingresso_0098664_20200914 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis con apposizione di condizione risolutiva, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina;
 Vista la nota prot. n. 25935/RU dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, ai sensi dell'art. 19 Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR 11125 del 06/10/2020;
 Vista l'attestazione di versamento del canone di euro 361,90 richiesto con atto di accertamento n. 00-255/2020 del 29/09/2020;
 Visto il deposito cauzionale dell'importo di € 1.000,00 costituito in data 01/10/2020, mediante versamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa sul conto corrente intestato a questa Autorità, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, nonché dell'integrità dei beni demaniali e la loro riconsegna rimessi in pristino stato alla scadenza della presente concessione;
 Vista la polizza assicurativa n. 370535523 emessa in data 16/05/2017 dalla società Generali Italia s.p.a., Agenzia di Ancona, per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
 Vista l'appendice del 27/08/2020 alla polizza n. 400119978 emessa in data 12/06/2020 dalla società Generali Italia S.p.A., Agenzia di Ancona, per l'importo di € 1.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la

partita ricorso terzi per l'importo di €1.000.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla **Adriatic Container Terminal s.r.l.**

codice fiscale **02170440420**

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq 63,00**, situato nel **Comune di Ancona** e precisamente **nel Porto di Ancona, ubicato a tergo della banchina n. 26** (come da planimetria allegata) allo scopo di **mantenere un'area demaniale marittima di mq 63,00, di cui 3,6 mq al fine di installare un contenitore/distributore rimovibile da 3 mc di gasolio per il rifornimento di mezzi non targati e non circolanti su strada**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 01/10/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone annuo pari ad euro 361,90

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 15, dal 01/10/2020 al 31/12/2021.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare ed attuare, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998 e a garantire che gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche vengano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68 e dal DM 22.01.2008 n. 37;
- 11) Il concessionario si impegna a garantire il rispetto della prescrizione per cui il deposito di liquido combustibile di cat. C con punto di infiammabilità superiore a 65° C (gasolio) in contenitore/distributore di capacità da 1 a 9 mc è attività soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Att- 12.1.A di cui al D.P.R. 151/2011) e pertanto l'esercizio di distribuzione carburante è subordinato alla presentazione, tramite SUAP di Ancona, della SCIA Antincendio ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 e del D.M. 07/08/2012;
- 12) Il concessionario si impegna al rispetto della specifica regola tecnica contenuta nel D.M. 22/11/2017 - di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori/distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria "C" ;
- 13) Il concessionario si impegna ad installare idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto nel Dlgs 81/2008 e che per gli impianti e le strutture per l'organizzazione del lavoro ecc, vengano rispettati nel tempo gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art. 3 D. lgs 81/2008 e s.m.i.;
- 14) Il concessionario si impegna a garantire che l'area oggetto della concessione dovrà essere adeguatamente segnalata e delimitata in tutto il suo perimetro, affinché non costituisca mai pericolo od intralcio per il transito veicolare.
- 15) Qualora intervengano modifiche al progetto approvato dai VV.FF., che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, il concessionario si impegna a richiedere con una nuova valutazione del progetto (comma 1 art. 3 del DPR 151/2011);